



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI ARCORE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 13.10.2015)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 19/04/2016

INDICE

- Art. 1 Principi e ambito
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Fasi della procedura di affidamento
- Art. 4 Procedure di scelta del contraente
- Art. 5 Bandi
- Art. 6 Pubblicità
- Art. 7 Requisiti di partecipazione
- Art. 8 Documentazione dei requisiti
- Art. 9 Verifica a campione
- Art. 10 Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio del prezzo più basso
- Art. 11 Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 12 Criteri di aggiudicazione
- Art. 13 Offerte anomale
- Art. 14 Unica offerta
- Art. 15 Aggiudicazione
- Art. 16 Divieto di rinegoziazione dell'offerta
- Art. 17 Accesso agli atti
- Art. 18 Procedura aperta
- Art. 19 Procedura ristretta
- Art. 20 Procedura negoziata
- Art. 21 - Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
- Art. 22 Convenzioni con cooperative sociali
- Art. 23 Convenzioni Consip
- Art. 24 Mercato elettronico
- Art. 25 Concessioni di lavori pubblici
- Art. 26 Concessione di servizi
- Art. 27 Project financing
- Art. 28 Appalti soggetti al Sistema AVCPass
- Art. 29 Operatore economico (OE) soggetto a verifica mediante AVCPass
- Art. 30 Contenuto dei contratti
- Art. 31 Forma dei contratti
- Art. 32 Tipologie dei contratti
- Art. 33 Stipulazione dei contratti

- Art. 34 Adempimenti e formalità
- Art. 35 Spese contrattuali
- Art. 36 Repertoriazione
- Art. 37 Cessione del contratto
- Art. 38 Pagamenti, anticipi e cessione del credito
- Art. 39 Revisione prezzi
- Art. 40 Garanzia provvisoria e definitiva
- Art. 41 Polizze assicurative
- Art. 42 Risoluzione del contratto
- Art. 43 Controversie
- Art. 44 Collaudo
- Art. 45 Proroga tecnica e rinnovo
- Art. 46 Alienazione beni mobili
- Art. 47 Prezzo beni da alienare
- Art. 48 CUC (Centrali Uniche di Committenza)
- Art. 49 Norme di rinvio
- Art. 50 Disposizioni transitorie finali

Art. 1 - Principi e ambito

Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli artt. 117, c. 6, secondo periodo e 118, c. 1 e 2 della Costituzione e degli artt. 3, c. 4, e 7 del D.lgs. n. 267/2000.

Esso contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Arcore nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento giuridico vigente ed in particolare dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Una normativa di dettaglio può essere altresì contenuta nei capitolati o disciplinari o fogli patti e condizioni predisposti con riferimento a ciascun singolo contratto.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi professionali, i contratti societari, le convenzioni urbanistiche e quelle stipulate tra Enti pubblici ai sensi degli artt. 30 e 31 D.lgs. n. 267/2000. Ad ogni altra attività contrattuale dell'Ente le norme del presente regolamento si applicano se compatibili con la specifica materia.

Tutti gli importi del presente Regolamento si intendono Iva esclusa.

Tutti i limiti di spesa indicati nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dall'entrata in vigore di successiva normativa.

Art. 2 - Competenze

L'avvio della procedura per l'affidamento di appalti di lavori, forniture, servizi e concessioni è affidata a ciascun servizio che gestisce l'iter di gara dal momento della predisposizione della lex specialis all'adozione della determina di aggiudicazione definitiva.

L'ufficio Contratti predispone il testo definitivo dei contratti nei formati richiesti dalle norme o dagli usi e procede alla verifica degli allegati e alla preparazione di tutta la documentazione necessaria e propedeutica alla stipula effettuando anche le opportune verifiche di legge in merito alla idoneità dei contraenti in materia di regolarità contributiva e fiscale, nonché gli opportuni controlli antimafia.

L'ufficio Contratti procede al calcolo dei diritti di segreteria e di tutte le spese di registrazione, bollo, oltre ad effettuare tutti i relativi adempimenti, e custodisce agli atti il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario comunale, provvedendo alla conservazione dei relativi originali.

Per gli aspetti organizzativi afferenti la formazione e la conservazione degli stessi si rimanda alla "Disciplina organizzativa dei contratti stipulati in modalità elettronica", approvata con deliberazione G.C. n. 77 del 23/06/2014.

Art. 3 - Fasi della procedura di affidamento

Nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo del Comune, la procedura di affidamento di beni, lavoro e servizi è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:

- a) Determinazione a contrarre.
- b) Selezione della migliore offerta.
- c) Aggiudicazione provvisoria.
- d) Aggiudicazione definitiva.
- e) Verifica del possesso dei requisiti.
- f) Stipulazione del contratto.

a) La determinazione a contrarre è adottata dal Funzionario Responsabile del settore proponente prima dell'avvio della procedura di affidamento e, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L., individua:

- il fine che si intende perseguire;
- la fonte del finanziamento;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e di selezione delle offerte, con evidenziate le ragioni che ne sono alla base;

La determinazione a contrarre deve altresì contenere:

nel caso di acquisiti di beni e servizi:

- l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza e all'adesione o meno delle convenzioni stipulate da Consip Spa, e/o ricorso al M.E.P.A ed a Sintel, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
- l'avvenuta verifica dell'esistenza dei rischi da interferenze con eventuale redazione del DUVRI o, in alternativa, la dichiarazione di assenza di interferenze.

nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- i parametri per la valutazione delle offerte, i relativi punteggi e le formule per l'assegnazione;
- la prenotazione d'impegno di spesa, con la precisazione degli importi relativi alle spese di pubblicazione, del contributo da versare all'AVCP dei corrispettivi dei membri esterni della commissione giudicatrice;
- l'approvazione del bando di gara o della lettera d'invito;
- gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli ecc.) possono essere approvati contestualmente alla determinazione a contrarre.

nel caso di affidamento di lavori pubblici:

- gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara

- nomina del RUP e del direttore dell'esecuzione.

nel caso di procedura negoziata,

- l'elenco delle ditte da invitare costituisce un allegato agli atti d'ufficio da non pubblicare;

Si può prescindere dalla determinazione a contrattare nel caso di affidamenti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quelli di cui agli artt. 125, comma 8 e 11, ultimo periodo. In tal caso è sufficiente l'adozione della determinazione di affidamento contenente l'impegno di spesa definitivo.

- b) La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure e sulla base di uno dei criteri previsti dal Codice dei Contratti pubblici e dal presente Regolamento.
- c) L'aggiudicazione provvisoria è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della procedura di affidamento di beni, servizi e lavori.
- d) L'aggiudicazione definitiva richiede l'adozione di uno specifico atto da parte del Funzionario Responsabile. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa come disciplinati dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- e) La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa è curata dal responsabile del procedimento successivamente all'adozione dell'aggiudicazione definitiva, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice dei contratti pubblici.
- f) La stipulazione del contratto ha luogo terminata la verifica di cui al punto e), fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti dalle norme vigenti, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 33 del presente regolamento.

Per motivi di trasparenza in tutte le procedure di gara per l'appalto di lavori, forniture e servizi di importo superiore ad € 12.000,00 i Funzionari Responsabili, ciascuno per quanto di competenza, devono richiedere ai concorrenti la sottoscrizione del "Patto di Integrità", da redigersi secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta 46 del 19/03/2012.

Art. 4 - Procedure di scelta del contraente

Per l'individuazione del contraente il Comune utilizza:

- a) procedura aperta
- b) procedura ristretta
- c) procedura negoziata
- d) dialogo competitivo

La procedura aperta e quella ristretta costituiscono strumenti ordinari per l'individuazione del soggetto contraente; la procedura negoziata ed il dialogo competitivo costituiscono invece strumenti eccezionali fruibili solo in presenza delle condizioni specifiche espressamente previste dal Codice dei Contratti e della cui sussistenza deve darsi atto nella motivazione della determinazione a contrarre;

- a) La procedura aperta è la procedura in cui, a seguito di pubblicazione di un bando di gara, ogni operatore economico interessato può presentare offerta, con le modalità stabilite dall'art. 55 del Codice dei Contratti.
- b) La procedura ristretta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni operatore economico interessato può chiedere di partecipare, ma soltanto gli operatori economici invitati dal Comune, mediante apposita lettera d'invito possono presentare un'offerta, con le modalità stabilite dall'art. 55 del Codice dei Contratti.
- c) La procedura negoziata con o senza pubblicazione di un bando di gara, è la procedura in cui il Comune consulta gli operatori economici da esso scelti e negozia con uno o più di loro le condizioni del Contratto pubblico con le modalità stabilite, rispettivamente, dall'art. 56 e 57 del Codice dei Contratti;
- d) Il dialogo competitivo è una procedura nella quale il Comune, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture, particolarmente complessi ed a seguito di pubblicazione di un bando di gara, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più selezioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati, mediante apposita lettera a presentare le rispettive offerte.

Le modalità di pubblicazione dei bandi e di invio degli inviti a presentare offerta, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo nonché i termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 66, 67 e 70 del Codice degli appalti.

Art. 5 - Bandi

L'indizione della gara ha luogo con la pubblicazione del bando che, unitamente alla lettera di invito, costituisce la *lex specialis* della procedura concorsuale.

Oltre agli elementi essenziali e alle speciali prescrizioni stabilite dalla normativa, il bando deve contenere:

- base d'asta
- modalità e termine di presentazione delle offerte o della richiesta di invito
- criterio di aggiudicazione
- requisiti di partecipazione
- cause di esclusione

- criteri di valutazione delle offerte tecniche, i relativi punteggi e le formule per l'assegnazione
- importo, termine e modalità di costituzione della cauzione provvisoria
- impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva
- CIG e quantificazione del contributo da versare all'AVCP
- modalità di finanziamento e condizioni di pagamento
- durata della validità dell'offerta
- obbligo visita dei luoghi, se ritenuta indispensabile per una corretta formulazione dell'offerta
- termine per la richiesta di chiarimenti
- la data, l'ora e il luogo della prima seduta pubblica o le modalità della successiva comunicazione
- sito internet comunale per accedere alla documentazione di gara e ai chiarimenti forniti ai partecipanti
- nominativo del RUP.

Il bando di gara deve, inoltre, prevedere, oltre alla quantificazione degli oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, l'obbligo a carico dei concorrenti di indicare nell'offerta economica i costi per la sicurezza interni e specifici connessi alla propria attività di impresa, allo scopo di assicurare la consapevole formulazione dell'offerta e di consentire la valutazione della congruità dell'importo destinato alla tutela dei lavoratori.

Nel caso di procedura ristretta i suddetti contenuti debbono essere precisati od opportunamente ribaditi nella lettera di invito.

E' rimessa alla valutazione del Funzionario Responsabile la predisposizione di apposito disciplinare da allegare al bando, per precisare le modalità di presentazione delle offerte e ogni altro aspetto inerente la partecipazione e lo svolgimento delle operazioni di gara.

Art. 6 - Pubblicità

La pubblicizzazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata con le modalità indicate nella determinazione a contrattare e comunque nel rispetto della normativa vigente, contenute negli artt. 66, 122 e 124 del Codice degli Appalti.

Tutti i bandi e i loro esiti devono essere pubblicati sul sito internet comunale.

In relazione all'oggetto ovvero al valore del contratto, è ammessa l'adozione di forme di pubblicità integrative a quelle di legge.

A garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sul sito internet comunale è prevista inoltre la pubblicazione:

- a) nella fase precedente la scadenza del bando, delle risposte ai chiarimenti forniti agli interessati rispettandone l'anonimato;
- b) dell'elenco degli operatori invitati, degli offerenti e del nominativo dell'aggiudicatario, una volta concluso l'iter della procedura negoziata.

L'art. 66, c. 7 bis del D.lgs. n.163/2006 dispone che le spese di pubblicazione dei bandi di gara devono essere rimborsate dall'aggiudicatario nel termine di 60 gg. dall'aggiudicazione.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione alle gare è richiesto il possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel bando e/o nella lettera di invito, oltre a quelli imposti dalla normativa che devono considerarsi integrativi.

La discrezionalità nella scelta di requisiti deve essere esercitata nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, da definire in relazione alla natura e al valore economico dell'appalto.

I requisiti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza della presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, qualora l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta l'esecuzione del contratto.

Anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, è consentito all'operatore economico partecipare alla procedura avvalendosi dei requisiti tecnici - finanziari di un altro soggetto. In questa ipotesi, oltre alle dichiarazioni e alla documentazione elencate dall'art. 49 del D.lgs. n. 163/06, in sede di gara il concorrente avvalente dovrà precisare, in modo determinato e specifico, le risorse, i mezzi e le modalità operative mediante le quali verrà garantita la loro effettiva disponibilità nel corso dell'esecuzione contrattuale, mentre l'ausiliaria dovrà dichiarare l'assenza di avvalimenti in corso degli stessi requisiti.

Delle dichiarazioni di avvalimento deve essere inviata apposita comunicazione all'AVCP mediante il servizio informatico disponibile sul portale.

Art. 8 - Documentazione dei requisiti

Il possesso dei requisiti documentabili mediante certificazioni amministrative è dimostrato attraverso dichiarazioni rese dal legale rappresentante del concorrente nelle forme previste dalla legge.

Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara pubblica possono essere documentati con dichiarazioni temporaneamente sostitutive o sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi del DPR n. 445/00.

Art. 9 - Verifica a campione

In ottemperanza al disposto dell'art. 48 del Codice dei Contratti, nel corso della gara, ultimato il controllo della documentazione amministrativa dei concorrenti, è effettuata la verifica a campione dei requisiti speciali dei soggetti ammessi e sorteggiati.

Nel caso in cui il numero di offerenti risulti esiguo, la commissione giudicatrice o il seggio di gara può decidere di rinviare il controllo al momento successivo all'aggiudicazione provvisoria estendendolo a tutti i partecipanti

Art. 10 - Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio del prezzo più basso
Nelle ipotesi di aggiudicazione effettuata con esclusivo riferimento al valore economico dell'oggetto contrattuale, il *seggio di gara* è costituito dal Funzionario Responsabile del servizio competente e da almeno 2 dipendenti da questi individuati e nominati nel verbale di gara con il ruolo di testimoni. Le sedute pubbliche sono aperte agli offerenti o loro delegati.

Art. 11 - Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Qualora l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara, viene nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con determinazione del Segretario comunale che ha indetto la procedura.

Tale commissione, da lui presieduta, è composta da un numero dispari di componenti, in un massimo di cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l'oggetto dell'appalto ed individuati tra il personale di categoria non inferiore alla fascia "C".

Nella determinazione di nomina della commissione possono essere designati i membri supplenti nell'eventualità che si renda necessaria una sostituzione di quelli effettivi in corso di gara ed è espressamente accertata nei confronti di tutti i componenti l'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 84 del D.lgs n. 163/2006, trattandosi di condizione imprescindibile per l'assunzione dell'incarico.

Il ricorso a commissari "esterni" è consentito ove venga accertata dal dirigente del settore proponente la carenza in organico di adeguate professionalità. Le motivazioni dell'attestazione sono riportate nel provvedimento di nomina.

I membri "esterni" sono scelti in conformità all'art. 84, c. 8, del Codice dei Contratti.

I commissari all'atto dell'assunzione di incarico, attestano l'insussistenza delle cause predette mediante dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del DPR n. 445/2000.

Fino al momento della aggiudicazione definitiva la Commissione mantiene il potere di riesaminare il procedimento di gara già espletato, anche riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi.

La Commissione è un organo collegiale perfetto che opera solo in presenza di tutti i componenti.

I lavori della Commissione di gara sono condotti nel rispetto del principio di concentrazione e continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni (quali la complessità delle valutazioni, l'elevato numero di offerte, ecc.), la sospensione e l'aggiornamento dei lavori; in tali casi l'esigenza di continuità impone l'osservanza, nel corso delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l'altra e l'adozione di idonee misure per garantire una corretta conservazione delle offerte, dandone espressamente atto nel verbale.

Nel verbale di gara, sottoscritto da tutti i componenti, devono essere descritte con puntualità le operazioni compiute, secondo il loro svolgimento cronologico, e registrate le dichiarazioni che i rappresentanti legali delle imprese, o i loro procuratori, presenti alla seduta pubblica della gara, intendano far inserire a tutela dei propri diritti.

In particolare devono essere indicati:

- l'articolazione e l'individuazione delle varie sedute;
- la regolare composizione della commissione in ciascuna seduta;
- una sufficiente descrizione delle attività valutative compiute.

Il verbale è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza.

Art. 12 - Criteri di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è definito nella determinazione a contrattare e deve essere indicato nel bando e/o nella lettera di invito.

I contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive e non complesse o disciplinati da un capitolato tecnico dettagliato che consenta la valutazione delle offerte con riguardo al solo elemento economico, vengono aggiudicati secondo *il criterio del prezzo più basso* in una o più sedute pubbliche svolte dal seggio di gara previsto dal precedente art. 10.

Nei casi in cui, in relazione all'oggetto contrattuale, si ritenga opportuno che l'appaltatore partecipi al processo ideativo del servizio, della fornitura o dell'intervento ovvero si intendano valorizzare elementi di ordine qualitativo, ambientale e sociale, il contratto è aggiudicato secondo *il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*.

Nel bando di gara o nella lettera d'invito sono indicati i criteri, i sub criteri, i relativi pesi, i punteggi e i criteri motivazionali in base ai quali verrà individuata la miglior offerta. Il punteggio complessivo è in ogni caso pari a 100.

Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice garantisce la pubblicità:

- della seduta di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti di partecipazione
- del momento dell'apertura delle offerte tecniche
- della seduta di apertura e assegnazione dei punteggi alle offerte economiche e ad ogni elemento quantitativo del progetto tecnico.

La valutazione discrezionale degli aspetti tecnico qualitativi delle offerte deve essere effettuata in seduta riservata onde evitare condizionamenti esterni.

Il giudizio espresso dalla commissione deve consentire la ricostruzione dell'iter logico compiuto nella valutazione dei singoli aspetti e la cognizione delle ragioni poste a fondamento dell'assegnazione dei punteggi.

In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare soglie minime tecnico-qualitative al di sotto delle quali le offerte non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, deve essere data lettura in seduta pubblica della graduatoria redatta sulla base dei punteggi di merito attribuiti alle singole offerte.

Individuata la migliore offerta congrua, l'aggiudicazione provvisoria viene dichiarata in seduta pubblica.

Art. 13 - Offerte anomale

La verifica dell'affidabilità delle offerte anomale deve svolgersi sempre in contraddittorio. Il procedimento, improntato alla massima collaborazione tra Stazione Appaltante e offerente, è svolto, a seconda dei casi, dal RUP o dalla commissione giudicatrice nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dagli artt. 86 e ss. Del Codice dei Contratti e si conclude con l'adozione di un provvedimento motivato in maniera rigorosa ed analitica nell'ipotesi di esclusione per inaffidabilità. La motivazione può, invece, legittimamente essere espressa per relationem alle giustificazioni rese dal concorrente qualora l'esito dell'istruttoria sia un giudizio di congruità dell'offerta.

Poiché il procedimento non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze ma persegue il fine di accertare se l'offerta, considerata fissa ed immutabile, nel suo complesso dia o meno affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto, non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, essendo ammissibili anche quelle sopravvenute e le compensazioni tra sottostime e sovrastime.

L'esiguità dell'utile di impresa non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, ancorché non possa essere ridotto a cifra meramente simbolica.

Art. 14 - Unica offerta

Negli atti di gara l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta, purché valutata congrua, conveniente e d'interesse per l'Ente.

Art. 15 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con determina del Funzionario che ha indetto la procedura. Con essa vengono approvate le risultanze delle operazioni di gara.

L'aggiudicazione definitiva conclude il procedimento di scelta del contraente ma non equivale ad accettazione dell'offerta, stante la natura costitutiva della stipulazione del contratto per l'insorgenza del vincolo negoziale.

Qualora in sede di controllo emerga il mancato possesso di un requisito di partecipazione o l'esistenza di un impedimento di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti del soggetto risultato miglior offerente, la Stazione Appaltante può procedere, mediante lo scorrimento della graduatoria, all'aggiudicazione al concorrente immediatamente seguente o, nei casi in cui si applichi il sistema dell'esclusione automatica delle offerte anomale, a quello individuato in seguito alla rideterminazione delle medie delle offerte, se sussistono i presupposti per una nuova definizione della soglia.

La revoca dell'aggiudicazione o la mancata approvazione dei verbali di gara è adottata dando giustificazione dei gravi motivi ed evidenziando un preciso e concreto interesse pubblico al ritiro dell'atto.

Dell'avvenuta aggiudicazione è data apposita comunicazione ai concorrenti. Da tale data decorre il termine dilatorio previsto dall'art.11, comma 10, del D.lgs.n. 163/06, preclusivo alla stipulazione del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, salvo il caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito che non si procede all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte valide.

Art. 16 - Divieto di rinegoziazione dell'offerta

Nel caso di contratto affidato in seguito a procedura ad evidenza pubblica è preclusa all'Amministrazione la facoltà di rinegoziare l'offerta dell'aggiudicatario o di ridefinire i contenuti e i termini di una o più clausole contrattuali nella fase successiva all'aggiudicazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei concorrenti e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 17 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 13 e 79, c. 5 quater, del D.lgs n. 163/2006, nonché della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

L'accesso alle offerte dei concorrenti e ai verbali di gara è consentito dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, mediante esibizione e rilascio di copia e previo pagamento dei costi di riproduzione.

In fase di rilascio di copia della documentazione, è assicurata l'adozione di opportune modalità (cancellature o omissis) a tutela non solo dei dati sensibili ma anche di quelli personali.

La prevista notifica ai controinteressati può essere evitata facendo dichiarare ai concorrenti, in sede di offerta, il consenso o il dissenso all'accesso. L'eventuale diniego per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali dovrà essere motivato e comprovato. La stazione appaltante valuterà la fondatezza o meno dell'opposizione.

Art. 18 - Procedura aperta

La procedura aperta consente a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione di presentare la loro offerta.

L'adozione di una modalità di gara diversa dalla procedura aperta dovrà risultare adeguatamente motivata nella determina a contrarre.

Il Comune procede all'attivazione della procedura con un bando di gara che può essere integrato da un disciplinare contenente ulteriori notizie relative alle modalità di partecipazione.

Art. 19 - Procedura ristretta

Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità fissate nel bando di gara e, successivamente, le proprie offerte in osservanza delle prescrizioni contenute nella lettera d'invito.

Il Comune si avvale della procedura ristretta quando risulti opportuna una preselezione dei concorrenti.

La lettera di invito è trasmessa a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla lex specialis.

E' facoltà dell' Ente, in relazione alla complessità e all'importanza dell'oggetto contrattuale, fissare nel bando il numero minimo e massimo dei concorrenti che verranno invitati alla gara, illustrando i criteri sulla base dei quali verrà individuata la graduatoria.

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 163/06 gli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, che hanno segnalato il loro interesse, che sono stati invitati alla procedura o hanno presentato offerta non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le risultanze dell'istruttoria svolta nella fase di prequalificazione sono approvate con provvedimento del Responsabile del Settore unitamente ai contenuti della lettera d'invito.

Art. 20 - Procedura negoziata

Mediante la procedura negoziata l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

Il ricorso a tale sistema di scelta del contraente è ammesso solo qualora, per speciali ed eccezionali circostanze tassativamente previste dal legislatore, non possano essere seguite le forme ordinarie dell'evidenza pubblica.

Trattandosi di deroga eccezionale, sussiste l'obbligo di motivare puntualmente la scelta della procedura, dimostrando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge.

L'urgenza di provvedere non può essere invocata per legittimare la scelta della procedura negoziata quando risulti imputabile all'Amministrazione e non ad eventi oggettivamente imprevedibili.

Qualora la normativa preveda la possibilità di avvalersi di tale sistema dopo aver inutilmente esperito una procedura ad evidenza pubblica, deve intendersi per gara deserta quella in cui non siano state presentate offerte valide o congrue. In questo caso le condizioni iniziali del contratto non devono essere sostanzialmente modificate in sede di trattativa.

Possano costituire speciali ed eccezionali circostanze:

- a) la risoluzione del contratto per inadempimento del contraente ovvero per la sopravvenienza di cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b) la morte dell'imprenditore o il fallimento dell'impresa.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), l'affidamento è comunque subordinato alla condizione che occorra garantire la continuità del servizio o della fornitura, in rapporto ad inderogabili esigenze di pubblico interesse, ed è limitato alla misura strettamente necessaria a superare la situazione contingente.

Le procedure negoziate di lavori di importo compreso da 200.000,00 a 500.000,00 euro, richiedono l'invito di almeno 5 operatori, quelle superiori a 500.000,00 euro, fino all'importo previsto dall'art. 122, c. 7, del D.lgs n.163/2006, prevedono l'invito di almeno 10 operatori nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Art. 21 - Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

Per l'individuazione del contraente negli appalti aventi ad oggetto servizi ricompresi nell'allegato II B del D.lgs. n. 163/2006 la Stazione Appaltante ricorre alla gara ad evidenza

pubblica richiamando nella lex specialis la normativa del Codice che intende applicare alla procedura.

Compete alla commissione giudicatrice la decisione in merito all'opportunità di effettuare la verifica a campione e la valutazione dell'anomalia.

Art. 22 - Convenzioni con cooperative sociali

In seguito ad un confronto concorrenziale da effettuare mediante gara informale su invito, la Stazione Appaltante può affidare forniture e servizi, diversi da quelli socio sanitari ed educativi e di importo inferiore alle soglie comunitarie, a cooperative sociali di tipo B aventi i requisiti previsti dalla Legge . n. 381/91 evidenziando nella determinazione a contrarre e nel capitolato la peculiare finalità di carattere sociale della convenzione, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Qualora l'appalto sia di valore superiore alla soglia comunitaria, l'affidamento è effettuato secondo le modalità della procedura ad evidenza pubblica.

Il programma di recupero e di inserimento lavorativo è oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico.

Art. 23 - Convenzioni Consip

La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip Spa, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, ove previsti, o in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi e indagini di mercato finalizzate all'accertamento e congruità dei prezzi o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A..

Il Comune di Arcore qualora abbia stipulato un contratto di fornitura o di servizi al di fuori delle convenzioni Consip Spa, ha diritto di recedere in qualsiasi momento, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa, successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 C.C., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 24 - Mercato elettronico

Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria ciascun Funzionario è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. n. 207/2010.

Per i beni o i servizi non rinvenibili nel mercato elettronico, il Funzionario procede all'acquisizione mediante autonome procedure concorrenziali, dando adeguata motivazione nella determinazione a contrarre dell'istruttoria svolta e della indisponibilità della tipologia di prodotto o di attività.

I contratti affidati attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione sono svincolati dall'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni previsto dall'art. 11, c.10, del D.lgs. n. 163/2006 ed esentati dal pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 25 - Concessione di lavori pubblici

L'Amministrazione stipula il contratto di concessione qualora intenda affidare a terzi la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche a fronte del riconoscimento al concessionario del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati.

E' legittima la previsione della corresponsione di un prezzo da parte della stazione concedente qualora:

- venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e all'ordinario utile di impresa;
- sia necessario assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Il prezzo, se ritenuto conveniente dall'Amministrazione, può consistere anche nella cessione in proprietà o in godimento di beni immobili.

Con la determina a contrarre è fissata la durata contrattuale, di regola non superiore a trenta anni, ed è approvato il piano economico finanziario da porre a base di gara, contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione della fattibilità economica e finanziaria dell'intervento.

Il concessionario è individuato con procedura aperta o ristretta, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla gara si applicano solo le prescrizioni del Codice dei Contratti espressamente richiamate.

Tra le condizioni di partecipazione il bando prevede la presentazione di un piano economico finanziario asseverato.

Si applicano alla commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte le prescrizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 26 - Concessione di servizi

Mediante la concessione di servizi è affidata a terzi l'erogazione di prestazioni a fronte del riconoscimento al concessionario del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi è condotta secondo la previsione di cui all'articolo 30, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

In considerazione della natura e del valore economico del servizio da affidare può essere previsto il pagamento di un canone a favore dell'Amministrazione.

La scelta del concessionario avviene con procedura ad evidenza pubblica da aggiudicare, preferibilmente, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla gara si applicano solo gli articoli del Codice dei Contratti espressamente richiamati nella lex specialis.

Per la nomina della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte devono essere osservate le prescrizioni dell'art.11 del presente regolamento.

Art.27 - Project financing

La concessione di lavori pubblici può essere affidata attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori e avente a base di gara uno studio di fattibilità. Gli interventi sono previsti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.

L'affidamento può avvenire mediante:

- a. gara unica, con individuazione del promotore e aggiudicazione della concessione nell'ambito di un'unica procedura;
- b. doppia gara, la prima finalizzata all'individuazione del promotore, riconoscendogli il diritto di prelazione ex art.153 D.lgs. n. 163/2006, la seconda alla scelta del concessionario, mettendo a base di gara il progetto e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore.

In entrambe le procedure, per la partecipazione i concorrenti devono presentare un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le garanzie previste dalla normativa in materia (art.153, comma 13).

Entro sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale, qualora l'Amministrazione non provveda alla pubblicazione dei bandi relativi ai lavori in esso inseriti, gli interessati in possesso dei

requisiti necessari per assumere il ruolo di concessionari possono presentare proposte complete della documentazione prescritta dal comma precedente. Nel rispetto della tempistica e delle modalità fissate dall'art. 153, l'Amministrazione è tenuta, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a bandire un avviso per l'individuazione del promotore e del progetto ritenuto di pubblico interesse da porre a base di gara in una successiva procedura selettiva volta all'aggiudicazione della concessione.

E' ammessa la presentazione da parte degli operatori economici di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici non presenti nella programmazione triennale.

Entro tre mesi, l'amministrazione valuta il pubblico interesse della proposta invitando il proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie per la sua approvazione.

Il progetto preliminare approvato ed inserito nella programmazione è posto a base di gara per l'affidamento della concessione. Alla procedura è invitato il proponente, in qualità di promotore, al quale il bando espressamente riconosce il diritto di prelazione.

Art. 28 - Appalti soggetti al sistema AVCpass

Il sistema AVCpass, introdotto dalla deliberazione AVCP n° 111 del 20/12/2012, in piena attuazione dell'art. 6 bis del D.lgs. n. 163/2006, è stato istituito per la verifica on line tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG (Codice Identificativo Gara) attraverso il sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare).

Pertanto, esso si applica a tutti i contratti il cui importo è pari o superiore ad € 40.000,00 (art.9 comma 1 deliberazione AVCP 111/2012) con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico nonché quelli relativi ai settori speciali.

Art. 29 - Operatore economico (OE) soggetto a verifica mediante AVCpass

L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore economico -OE- può essere verificato tramite il sistema AVCpass) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore.

Il PASSOE è un codice alfanumerico che identifica l'operatore economico partecipante ed il lotto (individuato dal CIG) al quale esso partecipa. Ogni operatore economico che vuole partecipare ad una procedura di gara deve creare il proprio PASSOE.

Art. 30 - Contenuto dei contratti

In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dall'Ente, nelle premesse del contratto dovranno essere richiamati e/o riassunti gli atti amministrativi, decisorii ed autorizzatori che ne stanno alla base.

Sono da considerare elementi essenziali del contratto:

- ✓ individuazione dei contraenti;
- ✓ oggetto e durata del contratto;
- ✓ termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- ✓ importo contrattuale e modalità di pagamento;
- ✓ spese contrattuali e altri oneri fiscali;
- ✓ forma scritta;
- ✓ altre clausole previste dalla normativa a pena di nullità del contratto

Qualora non sussista un capitolato o un atto cui far espresso rinvio per la definizione dei contenuti del rapporto contrattuale, nel contratto devono, di norma, essere previsti:

- a) modalità di collaudo (per i lavori pubblici)
- b) facoltà di recesso;
- c) sanzioni e penalità per inadempimenti nell'esecuzione;
- d) regolamentazione subappalto;
- e) cauzione definitiva e garanzie;
- f) revisione prezzi.

Oltre ai documenti allegati su espressa indicazione dal Funzionario Responsabile proponente, costituiscono parte integrante del contratto e sono in esso richiamati, ancorché non allegati, (fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari):

- il capitolato speciale
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
- l'elenco dei prezzi unitari
- i piani di sicurezza
- il cronoprogramma
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario
- le polizze di garanzia, trasmesse dal contraente al responsabile dell'esecuzione del contratto prima della stipulazione o del verbale di consegna anticipata.

Art. 31- Forma dei contratti

I contratti sono stipulati in modalità elettronica nelle seguenti forme:

- a. in forma pubblica, mediante atto pubblico notarile informatico;
- b. in forma pubblica amministrativa, con intervento del Segretario generale o di chi, legittimamente e a tutti gli effetti, lo sostituisce;
- c. scrittura privata autenticata;
- d. scrittura privata.

Si potrà ricorrere alla stipula di contratti a mezzo di atto pubblico notarile informatico, di cui alla precedente lettera a., in casi di particolare complessità degli atti e degli istituti giuridici da applicare (ad esempio atti di compravendita immobiliari) o per altri motivi dettati da esigenze straordinarie, da opportunità di snellimento e celerità delle procedure o per motivi di ordine tecnico-amministrativo, da evidenziare negli atti dirigenziali.

Nei casi di cui al precedente comma le spese saranno a carico delle parti secondo le prescrizioni del codice civile; l'impegno spesa dovrà essere assunto con apposita determinazione dal Funzionario Responsabile proponente.

La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrarre di cui all'art. 3 del presente regolamento o nel bando o nella lettera di invito.

Nell'importo contrattuale fissato dal Servizio competente non dovrà essere computato il calcolo dell'Iva.

Qualora si sia proceduto mediante gara ad evidenza pubblica si dovrà obbligatoriamente procedere all'affidamento mediante atto in forma pubblica amministrativa qualunque sia l'importo contrattuale.

- **Contratti di lavori, forniture e servizi di importo fino a € 40.000,00**

Si procede con atto amministrativo del Funzionario Responsabile del Servizio competente mediante:

- lettera d'ordine qualora l'importo non superi i € 5.000,00;
- apposita determinazione di aggiudicazione sottoscritta dall'affidatario qualora l'importo sia superiore a € 5.000,00 fino al limite di 20.000,00;
- per importi da € 20.000,00 a 40.000,00 scrittura privata da parte del Funzionario Responsabile nel rispetto di quanto novellato con l'art. 31 bis.

Si procede, altresì, con atto amministrativo del Funzionario Responsabile, indipendentemente dall'importo, in materia di:

- ✓ servizi assicurativi;

- ✓ fornitura di carburante;
- ✓ ricovero presso strutture residenziali, nonché frequenza di centri o altri servizi a ciclo diurno per anziani, minori, disabili o adulti in difficoltà.

- **Contratti di lavori, forniture, servizi di importo superiore a € 40.000,00**

Si procede con atto in forma pubblico amministrativa con intervento del Segretario comunale che svolge le funzioni di ufficiale rogante.

- **Contratti di Cottimo fiduciario di importo superiore a € 40.000,00**

Si procede con atto in forma pubblico amministrativa con intervento del Segretario comunale che svolge le funzioni di ufficiale rogante.

- **Contratti di concessioni cimiteriali di importo pari o inferiori a € 20.000,00**

Si procede con scrittura privata da sottoscrivere da parte del Funzionario Responsabile del Servizio interessato e della controparte.

Non si applicano i diritti di segreteria.

Si applica la disciplina sul bollo.

- **Contratti di concessioni cimiteriali di importo superiore a € 20.000,00**

Si procede con atto in forma pubblico amministrativa con intervento del Segretario comunale che svolge le funzioni di ufficiale rogante.

Si applicano i diritti di segreteria.

Si applica la disciplina sul bollo.

I contratti stipulati per scrittura privata sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso, tranne quelli indicati all'art. 5 della parte prima della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 ovvero relativi a:

1. locazione ed affitti beni immobili;
2. concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative;
3. contratti di comodato di beni immobili che vanno, invece, sempre registrati

Qualora i contratti di locazione abbiano durata superiore a sei anni ed un valore complessivo superiore a € 20.000,00 dovranno essere stipulati per scrittura privata autenticata.

I contratti aggiuntivi, devono essere stipulati nella stessa forma del contratto principale.

Art. 31 bis - Principi fondamentali per acquisizione di lavori, forniture e servizi.

Gli affidamenti di lavori, forniture e servizi devono - in ogni caso - essere effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità garantendo la rotazione negli affidamenti.

Art. 32 - Tipologie del contratto

L'atto in forma pubblica amministrativa è il documento redatto con particolari formalità, stabilite dalla legge, a cura del Segretario generale, nella sua qualità di ufficiale rogante e stipulato dal Funzionario Responsabile del Servizio competente in qualità di organo dell'Ente.

Tale atto fa fede fino a querela di falso.

Con l'atto pubblico l'ufficiale rogante riceve la volontà delle parti e la traduce nella forma giuridica dovuta.

Con l'atto pubblico si ha la piena garanzia della corrispondenza del contenuto dell'atto alla volontà dei contraenti.

La scrittura privata autenticata dall'ufficiale rogante fa fede, invece, sino a querela di falso, sull'identità delle parti. In tal caso però la responsabilità della redazione e del contenuto dell'atto non è imputabile al pubblico ufficiale, il quale a differenza dell'atto pubblico non riceve le dichiarazioni e quindi la pubblica fede concerne unicamente la provenienza delle dichiarazioni da parte di chi ha sottoscritto l'atto non anche il loro contenuto.

La scrittura privata è il documento sottoscritto dal Funzionario Responsabile competente e dal contraente senza l'intervento dell'ufficiale rogante. Richiede una forma semplice e poiché non proviene da un pubblico ufficiale, non ha la stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico.

Essa fa piena prova solo nei confronti di chi l'ha sottoscritta e il suo valore è subordinato alla condizione che il firmatario riconosca come propria la sottoscrizione.

Art. 33 - Stipulazione dei contratti

Prima della stipula, l'Ufficio Contratti procede con tutte le verifiche di rito previste dalla normativa vigente ed acquisisce tutti i documenti relativi all'aggiudicatario ai fini dell'accertamento della capacità a contrattare nei confronti del legale rappresentante e dell'eventuale procuratore che interverrà alla stipula.

Le funzioni di ufficiale rogante del Comune sono esercitate dal Segretario generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Segretario comunale.

La competenza alla stipulazione è attribuita, di norma, al Funzionario Responsabile che ha adottato la determinazione a contrarre. Per la parte privata la firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di documenti legittimanti.

L'Ufficio contratti calcola i diritti di segreteria e le spese contrattuali, accerta le entrate da ripartire fra i soggetti roganti e procede agli adempimenti connessi con la registrazione, trascrizione e voltura dell'atto.

Salvo che non sia diversamente stabilito nella lex specialis di gara, la stipulazione del contratto interviene entro 60 giorni dalla comunicazione dell'adozione dell'aggiudicazione definitiva.

E' vietata la stipulazione del contratto prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio ai concorrenti della comunicazione del provvedimento dirigenziale, eccezione fatta per quanto previsto al precedente art. 24, ultimo comma.

Qualora, senza giustificato motivo, l'aggiudicatario, convocato e diffidato, non si presenti per la stipulazione o non produca la documentazione richiesta, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Contratti con apposita determinazione dichiara la decadenza dell'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e provvedendo alla segnalazione all'AVCP.

Con il medesimo atto può essere individuato il nuovo contraente mediante lo scorrimento della graduatoria di gara.

Art. 34 - Adempimenti e formalità

I contratti devono essere predisposti su modelli in uso bollo (n. 25 righe per facciata).

I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa vanno redatti in unico originale.

I contratti stipulati in forma di scrittura privata vanno redatti in un unico originale se soggetti a registrazione solo in caso d'uso o in duplice originale se soggetti a registrazione in base all'art. 5 della parte prima della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986.

Gli atti vanno bollati nel seguente modo:

soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, nella misura dell'imposta ordinaria, ovvero, 1 marca da bollo ogni 4 facciate (cento righe) per esemplare firmato in originale o per copia conforme;

Parimenti vanno apposte le marche da bollo nella misura dell'imposta ordinaria sugli eventuali allegati, con esclusione degli elaborati tecnici indicati nell'art. 28 della Tariffa, parte seconda, annessa al DPR n. 642/1972, per i quali le marche da bollo vanno invece apposte in misura ridotta.

Art. 35 - Spese contrattuali

I contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, in conformità alla normativa vigente.

Tutti i contratti sono assoggettati all'imposta di bollo e di registro, secondo le disposizioni di legge.

Il versamento delle spese contrattuali deve essere effettuato, prima della stipulazione del contratto, nella tesoreria comunale, mediante bonifico bancario o altre forme ritenute ammissibili dal Comune.

Il Segretario, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per i contratti pubblici.

I contratti affidati attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria. L' art. 13 del D.L. n. 52/2012- decreto "spending review" ha, infatti, testualmente previsto la disapplicazione dell'obbligo di richiedere i diritti di segreteria di cui all'art. 40 della legge n.604/1962, nell'ipotesi di contratti stipulati a seguito del ricorso a gare telematiche di acquisto.

Art. 36 - Repertoriatura

Dopo la stipulazione, l'Ufficio Contratti provvede alla repertoriatura, alla registrazione e agli adempimenti prescritti dalla legge.

Gli originali degli atti immessi a repertorio sono conservati, a cura del Segretario generale, presso l'Ufficio Contratti che provvede a trasmetterne copia agli uffici interessati.

L'Ufficio contratti cura altresì la raccolta e la conservazione delle scritture private soggette a registrazione solo in caso d'uso e la loro annotazione in un apposito registro.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio cura e conserva il Registro di scritture private per le concessioni cimiteriali.

Art. 37 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione, totale o parziale, del contratto.

La trasformazione societaria non configura un'ipotesi di cessione del contratto purché non venga modificata l'attività imprenditoriale e continuino a sussistere le condizioni e i requisiti necessari per l'esecuzione del contratto.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese, dal momento della presentazione dell'offerta la composizione dell'associazione temporanea diviene immutabile; nella fase di esecuzione contrattuale è legittima la variazione determinata da cause tassative previste dalla normativa e dalla disciplina contrattuale.

Art. 38 - Pagamenti, anticipi e cessione del credito

La disciplina contrattuale deve indicare le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi pattuiti.

Se non sono stabiliti tempi diversi, l'Amministrazione provvede ai propri pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del creditore. Non sono ammessi anticipi sui corrispettivi, tranne nei casi in cui la loro corresponsione sia espressamente legittimata dalla normativa.

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti e dalle leggi in materia.

La cessione del credito stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed effettuata a favore di banche o intermediari finanziari, è efficace ed opponibile all'Amministrazione se entro quindici giorni dalla notifica ricevuta dall'ente non venga da questa comunicato alle parti il diniego di autorizzazione.

Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell'atto di cessione del credito è priva di ogni effetto.

Art. 39 - Revisione prezzi

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica deve essere inserita una clausola di revisione del prezzo, precisando, in relazione alle specificità contrattuali, l'indice di riferimento e l'entità della maggiorazione riconosciuta.

Art.40 - Garanzia provvisoria e definitiva

La Stazione Appaltante chiede ai potenziali contraenti di corredare l'offerta presentata in sede di gara con una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore del contratto, da prestare, a scelta del concorrente, mediante cauzione o fideiussione.

La garanzia deve contenere a pena di esclusione le seguenti clausole:

- rinuncia del beneficio della preventiva escussione;
- durata di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del bando;
- operatività entro il termine di 15 giorni su semplice richiesta scritta (o forma equipollente che indichi l'esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale);
- rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art.1957 C.C..

La cauzione provvisoria viene restituita all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto e agli altri partecipanti in seguito all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'Amministrazione provvede all'escussione della garanzia nelle ipotesi previste dall'art.48 D.lgs. n.163/06 e nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

A copertura degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali è chiesta al contraente idonea fideiussione, il cui importo viene fissato contrattualmente in una percentuale non inferiore al 10% del corrispettivo.

La validità temporale della garanzia definitiva deve necessariamente coincidere con la durata del contratto ed è svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Oltre all'obbligo di reintegrazione della cauzione nell'ipotesi di parziale escussione, il contratto di fideiussione dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, 1° c. C. C.;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, nei modi e limiti fissati dal capitolato speciale d'appalto;
- di obbligarsi a versare all'Ente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore richiesta.

La presentazione della cauzione definitiva in ogni caso non esclude la risarcibilità del danno maggiore subito dall'Amministrazione.

Art. 41 - Polizze assicurative

Ove la legge o il capitolato speciale prevedano a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di stipulare polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) o CAR ("Contractors All Risk", esclusivamente in caso di lavori), le medesime polizze dovranno tenere indenne da qualsiasi responsabilità il Comune. E' legittima la previsione di polizze ulteriori in relazione alla natura ed entità dell'appalto.

A tal fine è richiesto, prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, il deposito di apposita polizza stipulata con primaria Compagnia d'Assicurazione, con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.

Art. 42 - Risoluzione del contratto

Oltre alle cause previste dalla disciplina del Codice Civile o da speciali disposizioni di legge, la risoluzione del contratto ha luogo nei casi in esso espressamente indicati.

Per poter risolvere di diritto il rapporto contrattuale è necessario che siano puntualmente indicate le gravi inadempienze che giustifichino l'impossibilità della sua prosecuzione.

L'adozione della determinazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti alla controparte, fissando alla stessa un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Dell'eventuale negativa valutazione delle argomentazioni prodotte deve essere data comunicazione all'interessato.

Art.43 - Controversie

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 239 e 240 del D.lgs n. 163/2006, le eventuali controversie contrattuali saranno rimesse alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 44 - Collaudo

Ultimata l'esecuzione contrattuale, deve essere sempre accertata la corrispondenza della prestazione al contratto e alle regole dell'arte.

Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo devono essere rispettati i tempi fissati dalla normativa o, in assenza di regolamentazione, stabiliti dalla disciplina contrattuale.

Con l'approvazione del collaudo, l'Amministrazione accetta la prestazione facendo proprie le risultanze della verifica compiuta.

Solo dopo aver accertato l'esattezza dell'adempimento e la conformità della prestazione eseguita a quella contrattualmente prevista potrà essere liquidato al contraente il corrispettivo dovuto.

Art. 45 - Proroga tecnica e rinnovo

I contratti hanno termini e durata certi.

E' nulla la clausola che dispone il rinnovo tacito del contratto.

I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza il Funzionario competente predispone gli atti di gara e avvia la procedura al fini di individuare il nuovo contraente, onde evitare se possibile la proroga.

Nell'eventualità in cui la procedura di individuazione del nuovo contraente si prolunghi oltre i termini previsti, il contratto può essere prorogato prima della scadenza per il periodo necessario al completamento della procedura. La proroga ha luogo alle medesime condizioni del contratto originario e non può essere di durata superiore a sei mesi, salvo motivato provvedimento del Funzionario Responsabile.

Il rinnovo espresso dei contratti pubblici è consentito nei limiti e con le modalità previste dal Codice dei Contratti.

Art. 46 - Alienazione dei beni mobili

L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.

I beni mobili di valore inferiore ad € 20.000 sono alienati previa pubblicazione di avviso sul profilo di committente della Stazione Appaltante, al miglior offerente.

Se la gara è andata deserta o per particolari motivi di ordine sociale, i beni mobili possono essere ceduti a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, associazioni o altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

L'alienazione dei beni di cui al presente articolo comporta l'aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative definite dal competente Funzionario Responsabile.

Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.

I soggetti indicati nell'art. 1471 del Codice Civile non possono essere compratori né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune.

La vendita dei beni mobili da alienare deve essere preceduta da adeguata pubblicità secondo le modalità da definire nella determinazione a contrarre di cui all'art. 3, in ragione del valore del bene.

E' prevista in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della Stazione Appaltante.

Art. 47 - Prezzo dei beni da alienare

Il prezzo di alienazione di beni mobili è determinato con perizia di stima a firma del Funzionario Responsabile competente o soggetto da esso delegato ovvero, in caso di particolare complessità da specificare nel provvedimento di un incarico, da un perito esterno all'Amministrazione.

Il prezzo fissato nella perizia di stima costituisce il prezzo minimo di vendita del bene da alienare.

Art. 48 – CUC (Centrali Uniche di Committenza)

Ai sensi e nei limiti dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/06, gli uffici comunali sono tenuti a fare riferimento alla stazione appaltante con la quale il Comune è convenzionato, salvo , in alternativa, a utilizzare gli strumenti elettronici gestiti da Consip Spa, Sintel o altri soggetti aggregatori autorizzati

Art. 49 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., nel D.P.R. n. 207/2010, nel Codice Civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.

Nelle procedure di affidamento, disciplinate dal presente Regolamento, i Responsabili dei Servizi/Procedimento hanno l'obbligo di applicare le disposizioni in materia di anticorruzione di

cui alla Legge n. 190/2012 ed al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato dall'organo competente.

Per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, fatti salvi i principi e norme generali del presente regolamento, si rinvia all'apposito regolamento comunale.

Art. 50 - Disposizioni transitorie finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'acquisizione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Dalla entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari già adottate dall'Ente con precedenti deliberazioni, in contrasto con i contenuti del presente regolamento.